

# **Trattato Costituzi one Europea - testo italiano**

Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa Versione in lingua italiana edizione a cura di Elisabetta Campus da Diritto & Giustizia Online del 6 luglio 2004 Tipologia: Varia - Data pubblicazione su Diritto e Giustizia: 6/7/2004 (Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, versione in lingua italiana, edizione a cura di Elisabetta Campus) Progetto di

Trattato che istituisce una  
Costituzione per l'Europa  
SOMMARIO PREAMBOLO  
PARTE I TITOLO I -  
DEFINIZIONE E OBIETTIVI  
DELL'UNIONE TITOLO II -  
DIRITTI FONDAMENTALI E  
CITTADINANZA  
DELL'UNIONE TITOLO III -  
COMPETENZE DELL'UNIONE  
TITOLO IV - ISTITUZIONI E  
ORGANI DELL'UNIONE Capo  
I - Quadro istituzionale  
Capo II - Le altre istituzioni  
e gli altri organi dell'Unione  
TITOLO V - ESERCIZIO  
DELLE COMPETENZE  
DELL'UNIONE Capo I -  
Disposizioni comuni Capo II  
- Disposizioni particolari  
Capo III - Cooperazioni  
rafforzate TITOLO VI - LA  
VITA DEMOCRATICA  
DELL'UNIONE TITOLO VII -

FINANZE DELL'UNIONE  
TITOLO VIII - L'UNIONE E  
L'AMBIENTE CIRCOSTANTE  
TITOLO IX -  
APPARTENENZA  
ALL'UNIONE PARTE II:  
CARTA DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI  
DELL'UNIONE PREAMBOLO  
TITOLO I - DIGNITÀ TITOLO  
II - LIBERTÀ TITOLO III -  
UGUAGLIANZA TITOLO IV -  
SOLIDARIETÀ TITOLO V -  
CITTADINANZA TITOLO VI -  
GIUSTIZIA TITOLO VII -  
DISPOSIZIONI GENERALI  
CHE DISCIPLINANO  
L'INTERPRETAZIONE E  
L'APPLICAZIONE DELLA  
CARTA PARTE III: LE  
POLITICHE E IL  
FUNZIONAMENTO  
DELL'UNIONE TITOLO I -  
CLAUSOLE DISPOSIZIONI

DI APPLICAZIONE  
GENERALE TITOLO II - NON  
DISCRIMINAZIONE E  
CITTADINANZA TITOLO III -  
POLITICHE E AZIONI  
INTERNE CAPO I -  
MERCATO INTERNO Sezione  
1 - Instaurazione e  
funzionamento del mercato  
interno Sezione 2 - Libera  
circolazione delle persone e  
dei servizi Sottosezione 1 -  
Lavoratori Sottosezione 2 -  
Libertà di stabilimento  
Sottosezione 3 - Libera  
prestazione di servizi  
Sezione 3 - Libera  
circolazione delle merci  
Sottosezione 1 - Unione  
doganale Sottosezione 2 -  
Cooperazione doganale  
Sottosezione 3 - Divieto  
delle restrizioni quantitative  
Sezione 4 - Capitali e

pagamenti Sezione 5 -  
Regole di concorrenza  
Sottosezione 1 - Regole  
applicabili alle imprese  
Sottosezione 2 - Aiuti  
concessi dagli Stati membri  
Sezione 6 - Disposizioni  
fiscali Sezione 7 -  
Ravvicinamento delle  
legislazioni Disposizioni  
comuni CAPO II - POLITICA  
ECONOMICA E MONETARIA  
Sezione 1 - Politica  
economica Sezione 2 -  
Politica monetaria Sezione 3  
- Disposizioni istituzionali  
Sezione 3 bis<sup>4</sup> - Disposizioni  
specifiche agli Stati membri  
appartenenti alla zona euro  
la cui moneta è  
l'euroSezione 4 5 -  
Disposizioni transitorieCAPO  
III - POLITICHE IN ALTRI  
SETTORI SPECIFICI Sezione

1 - Occupazione Sezione 2 -  
Politica sociale Sottosezione  
1 - Il Fondo sociale  
europeo Sezione 3 -  
Coesione economica, sociale  
e territoriale Sezione 4 -  
Agricoltura e pesca Sezione  
5 - Ambiente Sezione 6 -  
Protezione dei consumatori  
Sezione 7 - Trasporti  
Sezione 8 - Reti  
transeuropee Sezione 9 -  
Ricerca, sviluppo  
tecnologico e spazio Sezione  
10 - Energia CAPO IV -  
SPAZIO DI LIBERTÀ,  
SICUREZZA E GIUSTIZIA  
Sezione 1 - Disposizioni  
generali Sezione 2 -  
Politiche relative ai controlli  
alle frontiere, all'asilo e  
all'immigrazione Sezione 3 -  
Cooperazione giudiziaria in  
materia civile Sezione 4 -

Cooperazione giudiziaria in  
materia penale Sezione 5 -  
Cooperazione di polizia CAPO  
V - SETTORI NEI QUALI  
L'UNIONE PUÒ DECIDERE  
DI ESPLICARE UN' AZIONE  
DI COORDINAMENTO, DI  
INTEGRAZIONE O DI  
SOSTEGNO Sezione 1 -  
Sanità pubblica Sezione 2 -  
Industria Sezione 3 -  
Cultura Sezione 4 -  
Istruzione, formazione  
professionale, gioventù, e  
sport e formazione  
professionale Sezione 5 -  
Protezione civile Sezione 6 -  
Cooperazione  
amministrativa TITOLO IV -  
ASSOCIAZIONE DEI PAESI  
E TERRITORI D'OLTREMARE  
TITOLO V - AZIONE  
ESTERNA DELL'UNIONE  
CAPO I - DISPOSIZIONI DI

APPLICAZIONE GENERALE  
CAPO II - POLITICA ESTERA  
E DI SICUREZZA COMUNE  
Sezione 1 - Disposizioni  
comuni Sezione 1 2 -  
Politica di sicurezza e di  
difesa comune Sezione 2 3 -  
Disposizioni finanziarie  
CAPO III - POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE  
CAPO IV - COOPERAZIONE  
CON I PAESI TERZI E AIUTO  
UMANITARIO Sezione 1 -  
Cooperazione allo sviluppo  
Sezione 2 - Cooperazione  
economica, finanziaria e  
tecnica con i paesi terzi  
Sezione 3 - Aiuto  
umanitario CAPO V -  
MISURE RESTRITTIVE CAPO  
VI - ACCORDI  
INTERNAZIONALI CAPO VII  
- RELAZIONI DELL'UNIONE  
CON LE



ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE  
CAPO VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Sezione 1 - Le istituzioni Sottosezione 1 - Il Parlamento europeo Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri Sottosezione 4 - La Commissione europea Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea Sottosezione 5 bis - La Banca centrale europea Sottosezione 6 - La Corte dei conti Sezione 2 - Organi consultivi dell'Unione

Sottosezione 1 - Il Comitato  
delle regioni Sottosezione 2  
- Il Comitato economico e  
sociale Sezione 3 - La Banca  
europea per gli investimenti  
Sezione 4 - Disposizioni  
comuni alle istituzioni, agli  
organismi e alle agenzie agli  
organismi dell'Unione CAPO  
II - DISPOSIZIONI  
FINANZIARIE Sezione 1 -  
Quadro finanziario  
pluriennale Sezione 2 -  
Bilancio annuale dell'Unione  
Sezione 3 - Esecuzione del  
bilancio e scarico Sezione 4  
- Disposizioni comuni  
Sezione 5 - Lotta contro la  
frode CAPO III -  
COOPERAZIONI  
RAFFORZATE TITOLO VII -  
DISPOSIZIONI COMUNI  
PARTE IV: DISPOSIZIONI  
GENERALI E FINALI

PROGETTO DI TRATTATO  
CHE ISTITUISCE  
UNACOSTITUZIONE PER  
L'EUROPA PREAMBOLOLa  
nostra Costituzione ... si  
chiama democrazia perché il  
potere non è nelle mani di  
pochi,ma dei più.Tucidide  
II, 37SUA MAESTÀ IL RE  
DEI BELGI, IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA CECA,  
SUA MAESTÀ LA REGINA DI  
DANIMARCA, IL  
PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA FEDERALE DI  
GERMANIA, IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA DI  
ESTONIA, IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA  
ELLENICA, SUA MAESTÀ IL  
RE DI SPAGNA, IL  
PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA FRANCESE, LA  
PRESIDENTE

DELL'IRLANDA, IL  
PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA, IL  
PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA DI CIPRO, LA  
PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA DI LETTONIA,  
IL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA DI LITUANIA,  
SUA ALTEZZA REALE IL  
GRANDUCA DEL  
LUSSEMBURGO, IL  
PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA DI UNGHERIA,  
IL PRESIDENTE DI MALTA,  
SUA MAESTÀ LA REGINA  
DEI PAESI BASSI, IL  
PRESIDENTE FEDERALE  
DELLA REPUBBLICA  
D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA DI  
POLONIA, IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA  
PORTOGHESE, IL

PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
IL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA SLOVACCA, LA  
PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
IL GOVERNO DEL REGNO DI  
SVEZIA, SUA MAESTÀ LA  
REGINA DEL REGNO UNITO  
DI GRAN BRETAGNA E  
IRLANDA DEL  
NORD, Consapevoli che  
l'Europa è un continente  
portatore di civiltà; che i  
suoi abitanti, giunti in  
ondate successive fin dagli  
albori dell'umanità, vi hanno  
progressivamente  
sviluppato i valori che sono  
alla base dell'umanesimo:  
uguaglianza, libertà,  
rispetto della  
ragione; Ispirandosi alle  
eredità culturali, religiose e

umanistiche dell'Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società il ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e il rispetto del diritto; Convinti che l'Europa, ormai riunificata, intende proseguire questo percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e

della solidarietà nel mondo; Persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino; Certi che, "unita nella diversità", l'Europa offre loro le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana; Risoluti a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che

istituiscono le Comunità europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario; Riconoscenti ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il presente progetto di Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa, Hanno designato come plenipotenziari: (elenco ...) I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: TITOLO I DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE Articolo I-1: Istituzione dell'Unione<sup>1</sup>. Ispirata dalla volontà dei



cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri conferiscono attribuiscono competenze per conseguire obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le trasferiscono attribuiscono.2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente. Articolo I-2: Valori dell'Unione L'Unione si fonda

sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione. Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione<sup>1</sup>. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.<sup>2</sup> L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato unico interno nel quale la concorrenza è libera e non distorta.<sup>3</sup> L'Unione si adopera per lo

sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. L'Unione promuove il progresso scientifico e tecnico. Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori del bambino. Promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà

tra gli Stati membri. Rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo.<sup>4</sup> Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori del bambino, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in

particolare al rispetto dei principi della carta delle Nazioni Unite.<sup>5</sup> Tali obiettivi sono perseguiti L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite all'Unione nella Costituzione. Articolo I-4: Libertà fondamentali e non discriminazione<sup>1</sup>. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione.<sup>2</sup> Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata

qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. Articolo I-5: Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri<sup>1</sup>. L'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza interna.<sup>2</sup>. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla

Costituzione. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi enunciati nella Costituzione obiettivi dell'Unione. Articolo I-5bis: Diritto dell'Unione La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati

membri. Articolo I-6:  
Personalità  
giuridica L'Unione ha  
personalità giuridica. Articolo  
I-6bis: I simboli  
dell'Unione La bandiera  
dell'Unione rappresenta un  
cerchio di dodici stelle  
dorate su sfondo blu. L'inno  
dell'Unione è tratto dall'Inno  
alla gioia della Nona  
sinfonia di Ludwig van  
Beethoven. Il motto  
dell'Unione è: Unita nella  
diversità. La moneta  
dell'Unione è l'euro. Il 9  
maggio La giornata  
dell'Europa è celebrata il 9  
maggio in tutta l'Unione  
come  
giornata dell'Europa. TITOLO  
II DIRITTI FONDAMENTALI E  
CITTADINANZA  
DELL'UNIONE Articolo I-7:



Diritti fondamentali<sup>1</sup>.

L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II della

Costituzione.<sup>2</sup> L'Unione

persegue l'adesione alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà

fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite

nella Costituzione.<sup>3</sup> I diritti

fondamentali, garantiti dalla

convenzione europea di salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà

fondamentali e risultanti

dalle tradizioni costituzionali

comuni agli Stati membri,

fanno parte del diritto

dell'Unione in quanto

principi generali. Articolo I-8: Cittadinanza dell'Unione<sup>1</sup>. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.<sup>2</sup> I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Tali diritti comprendono: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; c) il

diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

3. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e

dalle disposizioni e misure adottate per la sua applicazione.

## TITOLO III COMPETENZE DELL'UNIONE

### Articolo I-9: Principi fondamentali

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati

membri.3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale sia a livello regionale locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato

alla Costituzione. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.<sup>4</sup> In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione. Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo di cui al paragrafo 3.

Articolo I-10: Diritto dell'Unione<sup>1</sup>. La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza

sul diritto degli Stati membri.2. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Articolo I-11: Categorie di competenze1.

Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione è l'unica a poter può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti da questa adottati

dell'Unione.2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.3.Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e dell'occupazione secondo le modalità descritte nella Parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.4. L'Unione ha



competenza per la definizione e l'attuazione di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.5. Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati dall'Unione in base a disposizioni della parte III specificamente inerenti a tali settori relative a tali settori non possono

comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni specifiche di ciascun settore della parte III.Articolo I-12: Settori di competenza esclusiva1. L'Unione ha competenza esclusiva per definire le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno e nei seguenti settori:a) unione doganale;b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;c) politica monetaria per gli Stati membri che hanno

adottato la cui moneta è l'euro, politica commerciale comune, unione doganale, d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; e) politica commerciale comune. 2.

L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o incide su un atto interno dell'Unione nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata. Articolo I-13: Settori di competenza

concorrente<sup>1</sup>. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-12 e I-16.<sup>2</sup> Le competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali: a) mercato interno, spazio di libertà, sicurezza e giustizia agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare, trasporti e reti transeuropee e energetiche b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III, c) coesione economica, sociale e territoriale, d) agricoltura e pesca, tranne

la conservazione delle risorse biologiche del mare, e) ambiente, f) protezione dei consumatori, g) trasporti, h) reti transeuropee, i) energia, j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia, k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella Parte III.3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, segnatamente la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.4. Nei settori della

cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Articolo I-14:

Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione<sup>1</sup>. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.<sup>2</sup> Agli Stati membri che hanno adottato la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.<sup>2</sup> L'Unione

adotta prende misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri, in particolare adottando definendo gli orientamenti per dette politiche.<sup>3</sup>

L'Unione può adottare prendere iniziative intese ad assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri. Articolo I-15: Politica estera e di sicurezza comune<sup>1</sup>. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune comprende tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può

condurre a una difesa comune.2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano gli atti adottati dall'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo I-16:  
Settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento<sup>1</sup>.  
L'Unione può ha competenza per condurre azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori



d'azione, nella loro finalità europea, sono i seguenti:2. I settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento, nella loro finalità europea, sono i seguenti:- industria,a) tutela e miglioramento della salute umana,b) industria,- istruzione, formazione professionale, gioventù e sport,c) cultura,d) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,e) protezione civile.f) cooperazione amministrativa.3. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in base a disposizioni della parte III specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Articolo I-17: Clausola di flessibilità<sup>1</sup>. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni misure appropriate.<sup>2</sup> La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di

sussidiarietà di cui  
all'articolo I-9, paragrafo 3,  
richiama l'attenzione dei  
parlamenti nazionali degli  
Stati membri sulle proposte  
fondate sul presente  
articolo.3. Le disposizioni  
misure adottate in base al  
fondate sul presente articolo  
non possono comportare  
un'armonizzazione delle  
disposizioni legislative e  
regolamentari degli Stati  
membri nei casi in cui la  
Costituzione la  
esclude.TITOLO

IV ISTITUZIONI E ORGANI

DELL'UNIONE Capo I -

Quadro istituzionale Articolo

I-18: Le istituzioni

dell'Unione 1. L'Unione

dispone di un quadro

istituzionale unico che mira

a:- promuoverne i valori,-

perseguirne gli obiettivi dell'Unione,- servire i suoi gli interessi dell'Unione, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,- e a garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. da essa condotte al fine di raggiungerne gli obiettivi.2. Tale quadro istituzionale comprende: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"), la Commissione europea (in appresso "Commissione"), la Corte di giustizia dell'Unione europea.3. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione,

conformemente alle procedure e alle condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

**Articolo I-19:**  
**Il Parlamento europeo**<sup>1</sup>. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta . La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo regressivamente proporzionale , con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessun Stato membro sono assegnati più di novanta sei seggi. Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del

2009, e in seguito se necessario, per successive elezioni, il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi summenzionati di cui al primo comma.3. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. Articolo I-20: Il Consiglio europeo<sup>1</sup>. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce i suoi gli orientamenti e le sue

priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.

1 Il gruppo degli esperti giuridici della CIG ritiene che sarebbe opportuno raggruppare tutte le disposizioni transitorie attualmente sparse nella Costituzione in un unico "Protocollo sulle disposizioni transitorie" .

Tuttavia, il trasferimento di questa disposizione transitoria nel "Protocollo sulle disposizioni transitorie", approvato da

tutte le altre delegazioni, solleva per le delegazioni spagnola e polacca problemi in relazione all'opportunità politica. Secondo l'approccio del gruppo, tale trasferimento sarà effettuato sempreché tali problemi di opportunità politica siano risolti.<sup>3</sup> Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere da un ministro, e il presidente della Commissione da un commissario europeo. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del



Consiglio europeo.4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente. Articolo I-21: Il presidente del Consiglio europeo<sup>1</sup>. Il presidente del Consiglio europeo è eletto dal Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.<sup>2</sup> Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) ne assicura la preparazione e

la continuità in  
cooperazione con il  
presidente della  
Commissione e in base ai  
lavori del Consiglio degli  
affari generali;c) si adopera  
per facilitare la coesione e il  
consenso in seno al  
Consiglio europeo;d)  
presenta al Parlamento  
europeo una relazione dopo  
ciascuna delle riunioni del  
Consiglio europeo.Il  
presidente del Consiglio  
europeo assicura al suo  
livello e in tale veste la  
rappresentanza esterna  
dell'Unione per le materie  
relative alla politica estera e  
di sicurezza comune, fatte  
salve le responsabilità  
attribuzioni del Ministro  
degli affari esteri  
dell'Unione.3. Il presidente

del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale. Articolo I-22: Il Consiglio dei ministri<sup>1</sup>. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio. e Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.<sup>2</sup>. Il Consiglio dei ministri è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro a livello ministeriale. per ciascuna delle formazioni. Tale rappresentante è il solo, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.<sup>3</sup>. Il Consiglio dei

ministri delibera a  
maggioranza qualificata,  
salvo nei casi in cui la  
Costituzione disponga  
diversamente. (trasferito  
all'articolo I-24, paragrafo  
4)4. Quando la Costituzione  
prevede nella parte III  
prevede che il Consiglio dei  
ministri deliberi all'unanimità  
in un dato settore, il  
Consiglio europeo può  
adottare di propria iniziativa  
e all'unanimità una decisione  
europea che consenta  
autorizzi il Consiglio dei  
ministri a deliberare  
a maggioranza qualificata in  
tale settore. Ogni iniziativa  
presa dal Consiglio europeo  
in base al presente comma  
paragrafo è trasmessa ai  
parlamenti nazionali degli  
Stati membri almeno

quattromesi prima che sia adottata una dell'adozione di detta decisione. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.

Articolo I-23: Le formazioni del Consiglio dei ministri. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.

1. Il Consiglio legislativo e degli affari generali assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio dei ministri. Quando delibera in qualità di Consiglio degli affari generali, esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con la

Commissione. Quando agisce in qualità di legislatore, il Consiglio dei ministri delibera, e si pronuncia congiuntamente al Parlamento europeo, sulle leggi europee e sulle leggi quadro europee, conformemente alle disposizioni della Costituzione. Quando agisce in tale qualità, la rappresentanza di ciascuno Stato membro comprende e assicurata da uno o due altri rappresentanti a livello ministeriale, dotati delle competenze corrispondenti alle materie indicate nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio degli affari esteri elabora le politiche esterne l'azione

esterna dell'Unione  
secondo le linee strategiche  
definite dal Consiglio  
europeo e assicura la  
coerenza della sua azione.  
È presieduto dal ministro  
degli affari esteri  
dell'Unione.<sup>3</sup> Il Consiglio  
europeo adotta [...] <sup>1</sup> una  
decisione europea che  
stabilisce le altre formazioni  
in cui può riunirsi il  
Consiglio dei ministri.<sup>4</sup> La  
presidenza delle formazioni  
del Consiglio dei ministri, a  
eccezione della formazione  
degli affari esteri, è  
esercitata dai  
rappresentanti degli Stati  
membri nell'ambito del  
Consiglio dei ministri  
secondo un sistema di  
rotazione in condizioni di  
parità, per periodi minimi di

un anno. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità una decisione europea che stabilisce le norme di questa rotazione tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei nell'Unione e della diversità degli Stati membri. Articolo I-24: Definizione del voto a maggioranza qualificata 1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio con un minimo di quindici, rappresentanti degli Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si



considera raggiunta. 2. In deroga al paragrafo 1 , quando il Consiglio non delibera sulla proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri ce totalizzano almeno il 65% della popolazione dell'Unione. Articolo I-25: La Commissione europea<sup>1</sup>. La Commissione europea promuove l'interesse generale europeo dell'Unione e adotta iniziative appropriate a tal fine. Assicura l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni misure adottate

dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Cura l'esecuzione del bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione, garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi

interistituzionali.2. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e offrono ogni garanzia di indipendenza.5. La prima Commissione nominata conformemente alle disposizioni della Costituzione si compone di un cittadino di ciascun Stato membro , compreso il

presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei suoi vicepresidenti, 6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la Commissione si compone di un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, decida di modificare tale numero. Sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata

all'unanimità dal Consiglio europeo e fondata sui seguenti principi: a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; di conseguenza, lo scarto tra il numero totale di mandati detenuti dai cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno; b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica di tutti gli Stati membri dell'Unione. Il

Presidente della Commissione nomina dei commissari senza diritto di voto, scelti in base agli stessi criteri applicabili ai membri del Collegio e provenienti da tutti gli altri Stati membri. Queste disposizioni prendono effetto il 1° novembre 2009.

7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo I-27, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni e con l'esecuzione dei loro compiti. 8. La

Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-243. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalla Commissione. Articolo I-26: Il presidente della Commissione europea<sup>1</sup>. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e previa dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al

Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone al Parlamento europeo, entro un mese, un nuovo candidato secondo la stessa procedura.2. Il Consiglio di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai



criteri di cui all'articolo i-25, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma. Il presidente , il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente , ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. 3. Il Presidente della Commissione:a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;b) ne decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità

della sua azione;c) nomina gli altri vicepresidenti, ad esclusione del ministro degli esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministero degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformante alla procedura di cui all'articolo I-27, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede. Articolo I-27: Il ministro degli affari esteri dell'Unione<sup>1</sup>. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Questi guida la politica estera e di sicurezza

comune dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine alla sua permanenza in carica mediante la medesima procedura.2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera comune di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. dei ministri. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione europea. In seno a tale istituzione, egli è incaricato delle relazioni

esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione.

Articolo I-28: La Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>1</sup>. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia europea, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi

giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.2. La Corte di giustizia europea è composta da un giudice per Stato membro. ed è assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.: il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia europea e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-260 e III-261. Sono nominati di

comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. Tale mandato è rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.<sup>3</sup> La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alle disposizioni della Parte III:a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica, conformemente alle disposizioni della parte III;b) in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;c) sugli

negli altri casi previsti dalla Costituzione. Capo II - Le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione

Articolo I-29: La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la valuta dell'Unione, denominata euro, la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del

sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, tale obiettivo, essi sostengono esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Essi svolgono Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alle disposizioni della alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.3. La Banca centrale europea è un'istituzione. dotata di che ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione



dell'euro. Nell'esercizio dei suoi poteri e nelle sue finanze Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, e gli organi e gli organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio. rispettano tale indipendenza.4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-77 a III-83 e III-90 e alle condizioni stabilite nello dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di questi stessi disposizioni articoli, gli Stati

membri che non hanno adottato l'euro, la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali, conservano le loro competenze nel settore monetario.<sup>5</sup> Nei settori di sua competenza che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.<sup>6</sup> Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli da III-84 a III-87 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della

Banca centrale europea. Articolo I-30: La Corte dei conti<sup>1</sup>. La Corte dei conti è l' un'istituzione. che Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.<sup>2</sup>. Esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.<sup>3</sup>. Si compone di un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione. Articolo I-31: Gli organi consultivi dell'Unione<sup>1</sup>. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e

sociale, che esercitano funzioni consultive.2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.4. I membri del Comitato delle regioni e del

Comitato economico e sociale non devono essere sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.<sup>5</sup> Le regole relative alla composizione di tali Comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-292 a III-298. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione, in funzione per tener conto

dell'evoluzione economica, sociale e demografica dell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le pertinenti decisioni europee.

**TITOLO**  
**ESERCIZIO DELLE**  
**COMPETENZE**  
**DELL'UNIONE**

Capo I -  
Disposizioni comuni

Articolo I-32: Atti giuridici dell'Unione

1. Per l'esercizio delle competenze attribuite nella Costituzione, l' Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizza utilizzano, come strumenti giuridici, conformemente alle disposizioni della parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il

regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri. La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi. Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune

disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi. La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri adottati dalle istituzioni non hanno effetto vincolante. In presenza di proposte un



progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri si astengono dall'adottare atti non previsti dal presente articolo dalla procedura legislativa applicabile nel settore in questione. Articolo I-33: Atti legislativi<sup>1</sup>. Le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria previste all'articolo III-302. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato. Nei casi specificamente previsti dall'articolo III-165, le leggi

e le leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri ai sensi dell'articolo III-302.2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio dei ministri o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e le leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su

richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.4. Quando la Costituzione prevede nella parte III prevede che il Consiglio dei ministri adotti leggi europee o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare, di propria iniziativa e all'unanimità, trascorso un periodo minimo d'esame di sei mesi, una decisione europea che autorizza l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio europeo delibera previa consultazione del Parlamento europeo e

informazione dei parlamenti nazionali. Il Consiglio europeo delibera almeno sei mesi dopo aver chiesto il parere del Parlamento europeo e informato i parlamenti nazionali degli Stati membri. Articolo I-34: Atti non legislativi<sup>1</sup>. Il Consiglio dei ministri e la Commissione adottano regolamenti europei o decisioni europee nei casi contemplati agli articoli 35 e 36 e nei casi specificamente previsti dalla Costituzione. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi specificamente previsti dalla Costituzione. La Banca centrale europea adotta regolamenti europei o decisioni europee se è autorizzata a tal fine dalla

Costituzione.2. Il Consiglio dei ministri e la Commissione, e la Banca centrale europea nei casi in cui è autorizzata a tal fine dalla Costituzione, adottano raccomandazioni. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti della Costituzione. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-35 e I-36, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti europei o decisioni europee. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su

proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni. Articolo I-35: Regolamenti europei delegati<sup>1</sup>. Le leggi e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro. Le leggi e le leggi quadro europee delimitano esplicitamente

gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o alla legge quadro e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro.

2. Le leggi e le leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere Tali condizioni possono configurare le seguenti possibilità:

- a) il Parlamento europeo o il Consiglio dei ministri possono decidere di revocare la delega;
- b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il

termine fissato dalla legge o dalla legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio dei ministri non muovono obiezioni. Ai fini del comma precedente delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata. Articolo I-36: Atti esecutivi<sup>1</sup>. Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.<sup>2</sup> Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione,



questi possono attribuire  
attribuiscono competenze di  
esecuzione alla  
Commissione o, in casi  
specifici debitamente  
motivati e nelle circostanze  
previste all'articolo I-39, al  
Consiglio. dei ministri.3. La  
legge europea stabilisce  
preventivamente le regole e  
i principi generali relativi  
alle modalità di controllo  
degli atti esecutivi  
dell'Unione da parte degli  
Stati membri dell'esercizio  
delle competenze di  
esecuzione attribuite alla  
Commissione.4. Gli atti  
esecutivi dell'Unione  
assumono la forma di  
regolamenti europei  
d'esecuzione o di decisioni  
europee  
d'esecuzione.Articolo I-37:

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione<sup>1</sup>. In assenza di disposizioni specifiche nella Costituzione, le istituzioni decidono, nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 9. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-9.2. Le leggi europee, le leggi quadro europee, i regolamenti europei e le decisioni europee Gli atti giuridici

sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o ai pareri previsti dalla Costituzione. Articolo I-38: Pubblicazione ed entrata in vigore<sup>1</sup>. Le leggi europee e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio dei ministri . Negli altri casi sono firmate dal Presidente dell'istituzione che le ha adottate. dal presidente del Parlamento europeo o dal presidente del Consiglio dei ministri. Dette Le leggi e le leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed

entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.2. I regolamenti europei e le decisioni europee che non indicano i destinatari o che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. adotta I regolamenti europei e le decisioni europee che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.3. Le altre decisioni europee diverse da

quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. Capo II -

Disposizioni

particolari Articolo I-39:

Disposizioni particolari relative all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune<sup>1</sup>.

L'Unione europea conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.<sup>2</sup> Il

Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio dei ministri elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo. e secondo le modalità descritte nella parte III.3. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano le decisioni europee necessarie.4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.5. Gli Stati membri si concertano in

sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei ministri su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio dei ministri. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono

solidali tra loro.6. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su proposta iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi europee e le leggi quadro



europee sono escluse.8. Il Consiglio europeo può decidere adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio dei ministri deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella parte III.Articolo I-40:

Disposizioni particolari relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune<sup>1</sup>. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in

missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.<sup>2</sup> La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati

membri di adottare una decisione in tal senso secondo le rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.<sup>3</sup> Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e

di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune. Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso,

mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e di assistere il Consiglio dei ministri nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.<sup>4</sup> Le decisioni europee relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio dei ministri che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato

membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre, se del caso congiuntamente alla Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione.<sup>5</sup> Il Consiglio dei ministri può affidare il compimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo III-211.<sup>6</sup> Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai

fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo III-213.7. Finché il Consiglio europeo non avrà deliberato deciso in conformità del paragrafo 2, è instaurata nell'ambito dell'Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. In base a detta cooperazione, qualora uno degli Stati membri che vi partecipano subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri partecipanti gli prestano, in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della carta

delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, militari e di altro tipo. Nell'attuazione della più stretta cooperazione in materia di difesa reciproca, gli Stati membri partecipanti operano in stretta cooperazione con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord-Atlantico. Le modalità di partecipazione e di funzionamento e le procedure decisionali specifiche per detta cooperazione figurano nell'articolo III-214.8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di



difesa comune. ed Esso è tenuto al corrente della sua evoluzione. Articolo I-41: Disposizioni particolari relative all'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia<sup>1</sup>. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia: a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le legislazioni nazionali nei settori elencati nella parte III; b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali; c) attraverso una cooperazione operativa

delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'accertamento degli illeciti penali.2. Nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-161. Essi e sono associati al controllo politico dell'Europol e alla valutazione delle attività dell'Eurojust, conformemente agli articoli III-177 e III-174.3. Gli Stati membri dispongono del

diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa conformemente all'articolo III-165. Articolo I-42: Clausola di solidarietà<sup>1</sup>. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio

degli Stati membri;-  
proteggere le istituzioni  
democratiche e la  
popolazione civile da un  
eventuale attacco  
terroristico;- prestare  
assistenza a uno Stato  
membro sul suo territorio,  
su richiesta delle sue  
autorità politiche, in caso di  
attacco terroristico;b) -  
prestare assistenza a uno  
Stato membro sul suo  
territorio, su richiesta delle  
sue autorità politiche, in  
caso di calamità naturale o  
provocata dall'uomo.2. Le  
modalità d'attuazione della  
presente disposizione del  
presente articolo figurano  
nell'articolo III-231.Capo III  
- Cooperazioni  
rafforzateArticolo I-43:  
Cooperazioni rafforzate1. Gli

Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le disposizioni pertinenti della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-322 a III-329. Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri al momento della loro instaurazione e in qualsiasi momento ai sensi

dell'articolo III-324.2.

L'autorizzazione a procedere  
ad La decisione europea che  
autorizza una cooperazione  
rafforzata è accordata  
adottat